



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 11-04-25

Assessorato:

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: N. 4 VARIAZIONE DI BILANCIO 2025-2027 AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS N. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione C.C. n. 65 del 19.12.2024 con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per il periodo 2025/2027;

VISTA la deliberazione C.C. n. 66 del 19.12.2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 1 del 02.01.2025 che assegna le risorse e gli interventi ai responsabili dei servizi sul bilancio di previsione 2025/2027;

RICHIAMATI, inoltre, i sotto elencati atti con i quali gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2025-2027 sono stati variati a seguito di mutamenti di ordine normativo e di definizione di differenti ambiti di gestione:

DESCRIZIONE VARIAZIONE	DATA	N.	ATTO DI APPROVAZIONE
N.1 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS N. 267/2000	30/01/2025	6	Deliberazione del Consiglio Comunale
N.2 VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGSN.267/200	20/03/2025	35	Deliberazione di Giunta Comunale
N.3 VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGSN.267/2000	09/04/2025	47	Deliberazione di Giunta Comunale

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 267/2000:

- **art. 175** commi 3 e 4 che prevedono rispettivamente che: “3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno 4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

- **art. 193** comma 1 il quale stabilisce che “Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6”;

DATO ATTO che l'avanzo di amministrazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/04/2025, risulta essere così composto:

Fondi	Importo iniziale
Accantonati	1.200.174,25
Vincolati	514.526,07
Destinati	18.851,45
Liberi	544.902,67
TOTALE	2.278.454,44

CONSIDERATO che con precedente variazione di bilancio approvata con deliberazioni n. 47 del 09/04/2025 è stato applicato avanzo di amministrazione disponibile per € 86.118,00 e che la situazione dell'avanzo di amministrazione alla data attuale è la seguente:

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati	1.200.174,25	0,00	1.200.174,25
Vincolati	514.526,07	0,00	514.526,07
Destinati	18.851,45	0,00	18.851,45
Liberi	544.902,67	86.118,00	458.784,67
TOTALE	2.278.454,44	86.118,00	2.192.336,44

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PRESO ATTO delle richieste dei vari uffici dell'Ente in merito alle variazioni, sia in termini di cassa che di competenza, degli stanziamenti in entrata e in uscita;

ATTESO CHE tra le richieste dei vari uffici risultano spese finanziabili con l'applicazione dei fondi liberi;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 187 comma 2 del D.Lgs 267/2000 "la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avанzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avанzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

RILEVATO CHE non sussistono ad oggi nessuna delle condizioni di cui all'art. 187 comma 2 lettera a) e lettera b) e che pertanto le richieste di finanziamento di spesa per le finalità dei commi c) e d) possono essere soddisfatte.

DATO ATTO che le richieste relative all'applicazione dell'avанzo libero riguardano principalmente investimenti richiesti dall'Ufficio tecnico, tra i quali diverse partecipazioni a finanziamenti Regionali, oltre ad investimenti sugli immobili di proprietà comunale e manutenzioni straordinarie;

DATO ATTO che a seguito della presente variazione al bilancio di previsione 2025/2027 l'avанzo residuo non ancora applicato risulta essere il seguente:

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati	1.200.174,25	0,00	1.200.174,25
Vincolati	514.526,07	130.600,19	383.925,88
Destinati	18.851,45	18.851,45	0,00
Liberi	544.902,67	296.584,28	248.318,39
TOTALE	2.278.454,44	446.035,92	1.832.418,52

RILEVATO che oggetto di modifica della presente manovra di variazione al bilancio di previsione 2025/2027, sono capitoli sia di entrata che di spesa della parte corrente e capitale, per i quali si è proceduto all'adeguamento degli stanziamenti per gli anni 2025/2027, sia in termini di cassa che di competenza, e possono così riassumersi;

P/CORRENTE E C/CAPITALE					
Annualità	A) Maggiori entrate (+)	B) Minori entrate (-)	C) Maggiori spese (-)	D) Minori spese (+)	Saldo finale (A-B-C+D)
2025	€ 499.960,26	€ 586.918,16	€ 477.985,36	€ 564.943,26	€ 0,00
2026	€ 2.730,26	€ 243.750,00	€ 4.730,26	€ 245.750,00	€ 0,00
2027	€ 2.730,26	€ 0,00	€ 4.730,26	€ 2.000,00	€ 0,00

Per quanto riguarda la variazione di cassa si riscontrano i seguenti movimenti:

VARIAZIONE COMPLESSIVA DI CASSA
ANNO 2025

A) Maggiori entrate (+)	B) Minori entrate (-)	C) Maggiori uscite (-)	D) Minori uscite (+)	Saldo finale (A-B-C+D)
€ 140.121,58	€ 586.918,16	€ 477.985,36	€ 560.044,52	€ -364.737,42

DATO ATTO che il fondo cassa previsto al 31.12.2025, pur variando, resta positivo;

RICHIAMATI i commi da 819 a 826 art. 1 della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che dispongono il definitivo superamento delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio (c.d. pareggio di bilancio) prevedendo che il vincolo di finanza pubblica coincida con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 193 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 sono stati verificati;

- la situazione di equilibrio di bilancio per il finanziamento delle spese correnti e per la copertura delle spese di investimento, nonché gli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162 comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base di quanto previsto dalle norme e dai principi contabili;

RICHIAMATO l'art. 57 comma 2 quater del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni in Legge 157/2019 che ha disposto, con l'abrogazione degli articoli 216, commi 1 e 3 e 226, comma 2, lettera a) del Tuel, l'eliminazione dei controlli di bilancio da parte del tesoriere;

CONSIDERATO che le suddette variazioni sono riepilogate nell'**allegato “A”** (variazioni bilancio) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 193, D. Lgs. n. 267/2000, la situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2025-2027, come sopra esposto e come riportato nell'**allegato “B”** Equilibri di bilancio;

VISTO il parere del Revisore ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/00, allegato al presente atto parte integrante e sostanziale (**Allegato “C”**);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, del D.Lgs. n.267/2000;

RITENUTA la propria competenza a mente degli artt. 42, 48 e 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027, in termini di competenza e di cassa per gli anni 2025/2027 - di cui all'**allegato “A”** (variazioni Bilancio) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI ACCERTARE** conseguentemente, ai sensi dell'art. 193, D. Lgs. n. 267/2000, la situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2025-2027, come risulta dalla premessa del presente atto e dall'**allegato “B”** parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. **DI PRENDERE ATTO:**
 - che è stata verificata la congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
 - del parere del Revisore di cui all'allegato “C” parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.